



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2008 (12.02)  
(OR. EN)**

**5877/08**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0186 (COD)**

---

**CODEC 108  
VISA 32  
FRONT 14  
COMIX 84**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein  
– Risultato della prima lettura del Parlamento europeo  
(Bruxelles, 30-31 gennaio 2008)

---

#### **1. INTRODUZIONE**

Il relatore, on. Panayiotis DEMETRIOU (PPE - DE - CY), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, una relazione contenente sette emendamenti.

Conformemente al disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di trovare un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

## II. VOTAZIONE

In seguito alla votazione in seduta plenaria che ha avuto luogo il 31 gennaio 2008 sono stati adottati tutti i sette emendamenti. Conformemente all'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo<sup>1</sup>, la relazione è stata oggetto di una votazione unica senza discussione preliminare.

Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbero pertanto essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>2</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

---

<sup>1</sup> L'articolo 131 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che una relazione approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione è iscritta all'ordine del giorno della seduta plenaria per una votazione senza emendamenti. La relazione forma quindi oggetto di una votazione unica.

<sup>2</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio ([secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu](mailto:secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu)) entro il 25.2.2008, al fine di preparare meglio la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne (Svizzera e Liechtenstein) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (COM(2007)0508 – C6-0280/2007 –2007/0186(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0508),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0280/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0509/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 31 gennaio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione ||,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 896/2006/CE *del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006*<sup>2</sup> fissa norme comuni sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein consentendo l'applicazione di un regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi titolari di questi documenti.
- (2) A seguito dell'attuazione in due fasi dell'acquis di Schengen, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio *del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo*<sup>3</sup>. Questo obbligo ha comportato un onere amministrativo supplementare per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein.
- (3) Non sembra necessario che gli Stati membri assoggettino all'obbligo del visto questa categoria di persone, in quanto il rischio d'immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso.
- (4) Tenuto conto che lo stesso ragionamento si applica alla Bulgaria e alla Romania, il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 896/2006/CE || dovrebbe essere esteso ad entrambi i paesi.

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008.

<sup>2</sup> GUL 167 del 20.6.2006, pag. 8.

<sup>3</sup> GUL 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento come da ultimo modificato del Regolamento (CE) n. 1932/2006 (GUL 405, 30.12.2006, pag. 23).

- (5) Questa modifica della decisione n. 896/2006/CE dovrebbe permettere alla Bulgaria e alla Romania, se decideranno di applicare la decisione n. .../2008/CE, di riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell'allegato della decisione n. 896/2006/CE, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito.
- (6) Il riconoscimento andrebbe limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria e della Romania e non dovrebbe incidere sulla possibilità che questi due Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.
- (7) La possibilità per la Bulgaria e la Romania di non applicare la presente decisione dovrebbe essere limitata al periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione.
- (8) È necessario che siano rispettate le condizioni d'ingresso stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)<sup>1</sup>, ad eccezione della condizione di cui alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra i visti di transito rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania e determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.
- (9) Poiché l'obiettivo dell'azione riguarda direttamente l'acquis comunitario in materia di *frontiere esterne* e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l'entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) *Per quanto concerne l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>2</sup> relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.*

---

<sup>1</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> *GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.*

- I**
- (11) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile. ***Posto che la presente decisione sviluppa l'acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno.***
- (12) ***La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>1</sup>. Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.***
- (13) ***La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen<sup>2</sup>. Di conseguenza, l'Irlanda non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,***

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione n. 896/2006/CE è inserito il terzo comma seguente:

"Se decidono di applicare la decisione n. .../2008/CE, la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell'allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea."

---

<sup>1</sup> ***GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.***

<sup>2</sup> ***GU L 64 del 7.3.2002 pag. 20.***

## Articolo 2

La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 4

***Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.***

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo  
Il presidente

Per il Consiglio  
Il presidente